



NURSIND
SEGRETERIA TERRITORIALE DI NAPOLI

prot. 81/20
del 10/06/2020

AI DIRETTORE SANITARIO
P.O. PELLEGRINI
dott.ssa Maria Corvino
ASLNAPOLIICENTRO
PEC

Oggetto: Risconto nota criticità assistenziali, prot.0120025 del 05/06/2020

Sembra tuttavia opportuno premettere che l'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n 739/94, ed è stata finalmente annoverata tra le professioni sanitarie, tant'è che con la L. 3/2018 si è provveduto finalmente all'istituzione dei ordini infermieristici; Il decreto 739/94 è altresì richiamato nel CCNL che inquadra gli infermieri nel profilo D e rinvia al suddetto decreto ai fini della specificazione delle mansioni.

Dalla definizione normativa dunque emerge che quella dell'infermiere è, al pari di altre professioni intellettuali ed anche specificamente sanitarie e non dissimilmente da quella medica, **attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico, un insieme di conoscenze complesse e articolate, tanto che, non può essere esercitata se non da persone che abbiano acquisito titolo di laurea ad hoc;**

Al riguardo, quanto affermato nella nota di cui all'oggetto, testualmente "*nessuna attività costituisce realmente un de-mansionamento*" è **meritevole di un chiarimento, con il piacere di farlo nella terra del sindacalismo politicamente corretto ed allineato.**

In riferimento alla "**responsabilità professionale**" nel quadro delineato dal Legislatore e fatto proprio dalla fonte collettiva, l'infermiere è il soggetto preposto a tutto quanto è necessario per assicurare l'assistenza dei pazienti (nell'ambito della propria professione) e, in quanto responsabile in prima persona, a lui è conferita la discrezionalità tecnica di stabilire se un determinato atto debba, in ragione proprio della sua rilevanza, essere compiuto da lui personalmente o se possa essere eseguito, sotto la sua responsabilità, da un suo ausiliario o collaboratore, così come, secondo il codice civile, il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto ma, sotto la sua direzione e responsabilità, può avvalersi di sostituti ed ausiliari se ciò è consentito dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione (art. 2232 c.c.);

La situazione generatasi nel Pellegrini, è **dipesa dal comportamento del datore di lavoro che non ha mai assunto un numero adeguato di OSS, che è preposto allo svolgimento delle attività di accudimento**



NURSIND
SEGRETERIA TERRITORIALE DI NAPOLI

generale dei malati; Quando suddetta carenza, pone nelle condizione il professionista infermiere, in via **sistematica e continuativa** a svolgere attività ausiliarie e di supporto, proprie della figura dell'OSS e/o dell'ausiliario, consistenti, a titolo esemplificativo, nel giro letti, cambio dei pannoloni dei pazienti, sostituzione buste urine, igiene personale dei pazienti, nel servizio alberghiero degli stessi, nonché nell'imboccare i degenti: **allora si parla di demansionamento!**

Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale di Cagliari n. 1302 del 06.10.2015, sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9.02.2016 n. 52, sentenze Corte d'Appello di Cagliari nn. 188/2016 e 192/2016, sentenza Tribunale di Brindisi del 9/05/2017 n. 1306, sentenza del Tribunale di Roma n. 6954/2019 dell'11.07.2019) il demansionamento e la dequalificazione determinano una vera e propria "mortificazione" del lavoratore, lesiva della sua dignità e immagine personale e professionale.

Con l'auspicio di aver fatto cosa buona, si porgono distinti saluti.

il Segretario Territoriale Napoli

Marco Esposito